

PRIMA PARTE – GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali della Scuola sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

Fonti: D.P.R. 416/1974; T.U. Istruzione d. lgs.vo 297/1994; D.P.R. 275/1999; D.I. 44/2001; CCNL Scuola 2006/2009

5

<u>I – NORME COMUNI</u>	p. 7
art. 1 – Organi collegiali	
art. 2 – Convocazione	
art. 3 – Validità delle sedute	
art. 4 – Surroga dei membri cessati	
art. 5 – Decadenza	
art. 6 – Ordine del giorno	
art. 7 – Verbale delle sedute	
<u>II – IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA</u>	p. 8
art. 1 – Attribuzioni e competenze del Consiglio d’Istituto	
art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto	
art. 3 – Attribuzioni e competenze della Giunta Esecutiva	
art. 4 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva	
<u>III – IL COLLEGIO DEI DOCENTI</u>	p.10
art. 1 – Compiti e competenze del Collegio dei Docenti	
art. 2 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti	
<u>IV – CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE</u>	p.11
art. 1 – Composizione del Consiglio di Classe	
art. 2 – Compiti e competenze del Consiglio di Classe	
art. 3 – Composizione del Consiglio di Interclasse	
art. 4 – Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse	
art. 5 – Composizione del Consiglio di Intersezione	
art. 6 – Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione	
<u>V – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI</u>	p.13
art. 1 – Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti	
<u>VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI</u>	p.14
art. 1 – Assemblee dei Genitori	
art. 2 – Comitato dei Genitori	
- Riferimenti normativi in tema di Comitato dei Genitori	p. 14

Anticipazione sintetica dei principali contenuti

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione:

- è *consultiva e propositiva* a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione);
- è *deliberativa* ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto).

L'autonomia scolastica, quale condizione operativa che caratterizza e identifica le scuole come luoghi di progettualità educativa, didattica e organizzativa, si avvale del contributo di partecipazione e di corresponsabilità connesso alla funzione degli Organi Collegiali.

Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. Il Collegio dei docenti elabora il PTOF sulla base degli indirizzi di gestione, amministrazione e conduzione della scuola definiti dal dirigente scolastico.

Riferimento normativo: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994 e art. 1, comma 14 della L. 107/2015

Consiglio d'Istituto

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, e personale amministrativo. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il Consiglio d'Istituto si svolgono ogni triennio. Il Consiglio d'Istituto approva il PTOF.

Riferimento normativo: art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994 art. 1, comma 14 della L. 107/2015

Consiglio di Intersezione – Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Consiglio di Interclasse – Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Nell'Istituto è buona prassi consolidata nominare, in qualità di *collaboratori dei genitori ufficialmente rappresentanti* di sezione e di classe, fino a tre genitori per ciascun gruppo sezione/classe cui estendere l'invito a partecipare ai Consigli e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare la relazione scuola-famiglia.

Consiglio di classe – Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e fino a quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. E' diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione si svolge annualmente; si occupano dell'andamento generale della classe, formulano proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività didattica, presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione.

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994.

Comitato per la valutazione dei docenti – Il Comitato per la valutazione dei docenti (che dura in carica tre anni) è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti (2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal Consiglio d'Istituto), da due rappresentanti dei genitori o da un rappresentante dei genitori e un rappresentate degli studenti e da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Riferimento normativo: art. 1, comma 129, L. 107/2015.

I – NORME COMUNI

Art. 1 – Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo si articolano nei seguenti organi collegiali istituzionali:

- Consiglio d'Istituto
- Giunta Esecutiva
- Collegio dei Docenti
- Consiglio di Intersezione – Scuola dell'Infanzia
- Consiglio di Interclasse – Scuola Primaria
- Consiglio di Classe – Scuola Secondaria di primo grado
- Comitato per la Valutazione dei Docenti
- Assemblee dei genitori

Art. 2 – Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

3. Per il Consiglio d'Istituto la convocazione sarà affissa all'albo on-line e inviata via e-mail, l'invio cartaceo rimarrà solo per le famiglie che non hanno un indirizzo di posta elettronica utile.

4. Il materiale sarà preparato a cura dei relatori sugli argomenti. I consiglieri potranno prendere visione di esso recandosi presso la segreteria della scuola o riceverla via posta elettronica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico.

5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 3 – Validità sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 4 – Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art. 22 del DPR 416/74.

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 5 – Decadenza

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 6 – Ordine del giorno

1. La lettera e/o l'avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l'ora di inizio e gli argomenti da trattare nella seduta, elencati a punti.

2. L'ultimo punto dell'ordine del giorno può esprimere la voce "varie ed eventuali" per trattare:

- a) argomenti per i quali non era stato possibile prevederne l'inserimento nell'ordine del giorno;
- b) argomenti liberamente proposti dai componenti dell'organo collegiale (la loro trattazione deve però essere approvata dall'unanimità dei presenti).

3. Gli argomenti vengono trattati nell'ordine in cui sono iscritti nell'avviso di convocazione. Potranno essere avanzate proposte d'inversione dell'O.d.G. sia da parte del Presidente, sia da parte dei consiglieri.

Art. 7 – Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale. Il Segretario è scelto dal Presidente, tra i membri dell'Organo Collegiale.
2. Il verbale deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, le delibere e l'esito delle eventuali votazioni.
3. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
4. I verbali delle sedute dei seguenti Organi Collegiali: Consigli di Interclasse, Intersezione; Collegi Docenti Unitario e di Settore, Comitato per la Valutazione dei docenti sono redatti e inviati in formato elettronico a tutti i membri dell'Organo Collegiale per l'approvazione richiesta nella seduta successiva; detti verbali, con il numero delle pagine complessivamente prodotte registrato in chiusura di testo, sono pubblicati sul sito della scuola in area riservata (solo Collegio Docenti) e conservati in ordine progressivo in appositi raccoglitori per essere rilegati e archiviati in chiusura d'anno scolastico.
5. I verbali delle sedute dei Consigli di Classe e del Consiglio d'Istituto sono raccolti su appositi registri a pagine numerate. Le pagine del Registro Verbali del Consiglio d'Istituto sono timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione; i verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. Le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubblicate all'Albo *on line* della Scuola.
6. Ogni verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva e sottoscritto anche dal Presidente.

II – IL CONSIGLIO D' ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 1 – Attribuzioni e competenze del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto ha le seguenti competenze:
 - approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e determina le forme di autofinanziamento;
 - approva il Programma Annuale (PA) entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
 - approva le modifiche al programma annuale;
 - approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
 - ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni;
 - delibera sulle attività negoziali di cui nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 - determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del DS.

Nonché:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto;
- indica i criteri generali in ordine alla programmazione educativa che il Collegio Docenti è tenuto ad elaborare;
- consente l'uso di attrezzature della scuola ad altre scuole;
- dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico;
- delibera il Calendario Scolastico;
- delibera i criteri di vigilanza sugli alunni.

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, d'Interclasse e d'Intersezione, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del Regolamento Interno dell'Istituto;
- acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, dei materiali di consumo per le esercitazioni;
- definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole ed istituti;
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto (CdI) è composto, di norma, da 19 membri:

- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 2 rappresentanti del personale ATA

Le riunioni sono disciplinate dalle norme di legge e dal presente regolamento.

2. La prima convocazione del CdI, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

3. Nella prima seduta il CdI è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del CdI. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il CdI.

4. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.

5. Il CdI può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

6. Il presidente del CdI è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

7. A conclusione di ogni seduta del CdI, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

8. Il CdI può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal CdI; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

9. Le sedute del CdI, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.

10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

11. La pubblicità degli atti del CdI avviene mediante affissione all'albo on-line dell'Istituto del testo delle deliberazioni adottate.

12. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni.

13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

14. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Cdl con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

Art. 3 – Attribuzioni e competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell'attività del Consiglio di Istituto a norma dell'art. 10 del D.L. n. 297/94 :

- predispone la relazione sul Programma Annuale;
- propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- propone l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto;
- propone le modifiche al Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

2. Su richiesta è consentita la partecipazione ai lavori della Giunta al Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 4 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva

1. Il Cdl nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio.

III – IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 – Compiti e competenze del Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. La presenza al Collegio è obbligatoria per tutti i docenti. Ogni assenza dev'essere richiesta e opportunamente motivata.

3. Il Collegio dei Docenti,

a livello progettuale:

- predispone il POF e ne delibera gli aspetti educativo – didattici;
- adegua i programmi alle specifiche esigenze territoriali e locali;
- individua le aree di lavoro delle funzioni strumentali e i criteri per l'assunzione dell'incarico;
- delibera la composizione di gruppi di lavoro e commissioni;
- fornisce linee di indirizzo alle commissioni per il lavoro annuale, ne valuta l'operato e assume con proprie deliberazioni le proposte delle commissioni;
- formula proposte e delibera in materia di funzionamento didattico;
- promuove iniziative di formazione dei docenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti per il Comitato di Valutazione;
- ratifica l'utilizzo dei docenti tutor per l'anno di formazione.

a livello didattico-organizzativo:

- formula proposte in merito a composizione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi, formulazione orario delle lezioni, svolgimento delle attività scolastiche;
- cura la programmazione dell'azione educativa;
- favorisce il coordinamento interdisciplinare;
- esprime parere sul Piano delle Attività didattiche dell'Istituto;
- delibera modalità, criteri e strumenti per la valutazione degli alunni;
- esprime i criteri, su indicazioni delle commissioni, dei docenti di classe e degli specialisti coinvolti, per analizzare casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.
- programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni disabili e per l'integrazione degli alunni stranieri;

- esprime parere per gli aspetti didattici in ordine ad iniziative di innovazione e/o di collaborazioni con enti del territorio;
- adotta i libri di testo.

a livello di valutazione di sistema:

- valuta periodicamente, al fine del miglioramento, l'andamento complessivo dell'azione didattica.
- adotta iniziative di sperimentazione didattica.

Art. 2 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (CD) s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

11

IV – CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE

Art. 1 – Composizione del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni. Il Consiglio di classe è inoltre aperto a tutti i genitori degli alunni della classe come uditori e se interpellati possono avere diritto di parola.
2. Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, mentre i docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o psicopedagogico partecipano a solo titolo consultivo.
3. I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).
4. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.
5. Il lavori del Consiglio di Classe sono preparati e coordinati da un docente Coordinatore di classe.

Art. 2 – Compiti e competenze del Consiglio di Classe

1. Al Consiglio di Classe spetta redigere per ogni classe la seguente documentazione:
 - Registro dei Verbali, da tenere sempre aggiornato e da conservare in presidenza;
 - Piano di Lavoro della Classe, che comprende la presentazione della classe, le attività comuni, gli obiettivi educativi e didattici comuni a tutte le discipline, i criteri comuni di conduzione della classe, le attività comuni e le attività di livello, il piano d'intervento per gli alunni disabili e con problemi di disagio, le attività integrative, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione programmati, le attività di fine anno scolastico, le attività di orientamento, i criteri di valutazione;
 - Piani di Lavoro dei Singoli Insegnanti, che devono comprendere la situazione di partenza degli alunni, gli obiettivi relativi all'area cognitiva e non cognitiva riferiti alla disciplina, la pianificazione temporale delle attività e dei contenuti previsti in relazione agli obiettivi, la metodologia e i mezzi didattici che si prevedono di impiegare, le verifiche e le valutazioni previste per materia, le eventuali attività di recupero, la relazione finale.
2. Al Consiglio di classe completo della componente genitori spetta:
 - formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
 - agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni;
 - esprimere parere sull'adozione dei libri di testo;
 - dare parere sui progetti presentati dai Docenti;

- verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi;
- approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal territorio.

3. Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, oltre alla valutazione periodica e finale degli alunni, spetta:

- individuare la situazione di partenza degli alunni;
- individuare gli alunni con bisogni educativi speciali;
- programmare le attività educative e didattiche da svolgere nell’intero anno scolastico (sulla base della programmazione educativa formulata dal collegio docenti);
- controllare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica e proporre eventuali adeguamenti del programma di lavoro;
- osservare periodicamente i processi di apprendimento e di maturazione socio – affettiva di ogni alunno;
- individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all’attività di classe;
- affrontare i problemi di disadattamento scolastico e sociale;
- coordinare le varie attività dei docenti;
- deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o agli esami di licenza media gli alunni.

4. Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l’autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.

5. Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 3 – Composizione del Consiglio di Interclasse

1. Il Consiglio d’Interclasse nella scuola primaria è composto da tutti i docenti dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi del plesso. Fanno parte del consiglio di Interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari a tutti gli effetti delle classi interessate.

2. Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso.

Art. 4 – Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse

1. Al Consiglio di Interclasse completo della componente genitori spetta:

- formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica;
- agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni;
- esprimere parere sull’adozione dei libri di testo;
- dare parere sui progetti presentati dai Docenti;
- verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi;
- approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal territorio.

2. Al Consiglio d’Interclasse, con la sola presenza dei Docenti, spetta:

- realizzare il coordinamento didattico.
- prendere accordi in relazione alla valutazione quadrimestrale.

3. Agli insegnanti di ogni classe, riuniti in modulo spetta, in sede di scrutinio finale:

- decidere la non ammissione degli alunni alla classe o al biennio successivo in base alla relazione predisposta dagli insegnanti.

4. Il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione dell’ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l’autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe.

5. Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio di Interclasse sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 5 – Composizione del Consiglio di Intersezione

1. Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutti i docenti delle sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione.
2. Fanno parte del consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle sezioni interessate.

Art. 6 – Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione

1. Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato, dura in carica un anno e ha il compito di:

- formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

In particolare, esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione

2. Il Consiglio d'Intersezione è convocato dal Dirigente scolastico, con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta tutti i genitori della sezione.

3. Le riunioni del Consiglio di Intersezione sono programmate all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.

V – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1 – Composizione

1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
2. Dura in carica tre anni scolastici.
3. È presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell'organo restano così individuati: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art. 2 – Compiti del Comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a), b), e c)* dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2019 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- **esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.** Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato **valuta** il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la

valutazione del docente riguarda un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

VI – ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1 – Assemblee dei Genitori

1. I Genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.
2. Le Assemblee possono essere di singole classi o di Istituto.
3. Hanno titolo a convocare l'Assemblea dei Genitori i Rappresentanti di Classe eletti nei Consigli di Classe, dandone preventiva informazione al Dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.
4. Alle Assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i Docenti della Classe.
5. Le Assemblee dei Genitori possono anche essere convocate dai Docenti della Classe.

14

Art. 2 – Comitato dei Genitori

1. I Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di Classe, d'Interclasse e di Intersezione possono formare un Comitato Genitori. Il Comitato Genitori si organizza secondo proprio regolamento.

- Riferimenti normativi in tema di Comitato dei Genitori

Fonte normativa sul piano nazionale del comitato genitori è l'art. 15 comma 2 del [Dlgs 297/94](#), che dice soltanto:

*“I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe **possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto**”.*

Successivamente, la [Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274](#) ha aggiunto qualche ulteriore indicazione specificando *“Al fine di utilizzare al meglio i contributi che alla vita complessiva della scuola può essere offerta dalla **partecipazione degli studenti e dei genitori**, e per **favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nelle classi parallele o comunque nell'ambito dell'istituto scolastico, sembra utile che **gli studenti ed i genitori eletti nei singoli consigli di classe (o interclasse)** si riuniscano rispettivamente in “Comitati studenti” e “Comitati genitori”. I Capi di istituto favoriranno, per quanto possibile, l'attività di detti comitati, i quali, peraltro, **non possono interferire nelle competenze** rispettive dei consigli di classe o di istituto, avendo **una funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l'eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte** che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto”.***

Dunque il Comitato Genitori è un organismo di **coordinamento della rappresentanza** nell'ambito di istituto, con possibilità di formulare indicazioni e proposte che non interferiscano però con le competenze degli organi collegiali. Il Comitato Genitori previsto dalla normativa scolastica può essere definito come una sorta di **“assemblea dei rappresentanti dei genitori”** (non è indicato se tutti o anche solo una parte), espressione della loro volontà, per favorire il collegamento della rappresentanza. La legge non utilizza neanche forme verbali come “istituire” o “costituire”, ma “esprimere” o “riunirsi in”. Perciò, il Comitato Genitori è un organismo aggregativo, ma **non è un'associazione** e come tale non ha un codice fiscale; non gestisce danaro né svolge attività economiche; non ha una “sede legale” perché è un organismo di partecipazione della scuola; non ha maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di “deleghe” per le sue riunioni, anche perché nessuno può sostituire un rappresentante; non ha uno statuto ma potrebbe avere un regolamento dal momento che l'art. 15 prevede in generale al comma 6 che *“L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”.* La norma non riconosce neanche un **presidente del comitato** ma solo un (potenziale) **presidente dell'assemblea** (*“l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto ...”*).

Inoltre, poiché i **rappresentanti si rinnovano ogni anno**, annualmente essi dovrebbero esprimere la loro volontà di unirsi in un comitato.

Il Comitato Genitori ha diritto di riunirsi nella scuola; lo stesso art. 15 al comma 4 prevede *“l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della **maggioranza del comitato dei genitori**”*. Il successivo comma 5 precisa che *“Il Direttore Didattico o il Preside, **sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o di Istituto**, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno”*. Dunque non vi sono obblighi di comunicazione che gravano sulla scuola, ma i genitori promotori devono attivarsi per la diffusione dell'informazione anche attraverso affissione all'albo.

Nella pratica quotidiana accade spesso qualcosa di diverso, a motivo della necessità dei genitori della scuola di essere riconosciuti e diventare rappresentativi all'interno e all'esterno dell'istituzione, dal momento che, cancellati di fatto nell'indifferenza gli organi collegiali territoriali e non essendo previste le **consulte provinciali dei genitori** come per gli studenti, **manca un organismo di interlocuzione riconosciuto della rappresentanza**.

Così accade ad esempio che per richiedere i locali scolastici a norma dell'art. 50 del [DI 44/01](#), con tutte le responsabilità conseguenti, organizzare feste benefiche, raccolte fondi o piccoli lavori di manutenzione, i genitori (anche senza incarico di rappresentanza) della scuola si costituiscano in associazione, dandosi uno statuto e chiedendo magari anche un codice fiscale. Così si realizza qualcosa di diverso dal Comitato Genitori di cui all'art. 15 comma 2 del [Dlgs 297/94](#). A tali **associazioni dei genitori** saranno riconosciute nella scuola le prerogative individuate dal predetto [dpr 567/96](#) in materia di attività complementari ed integrative:

- espressione parere relativo all'accettazione di somme provenienti da privati per la realizzazione di attività complementari ed integrative, deliberata dal Consiglio d'Istituto.
- formulazione proposte ed espressione parere per la realizzazione e lo svolgimento di tali attività.
- adozione di un **regolamento interno di organizzazione**, anche per commissioni e gruppi, e individuazione di un gruppo di gestione, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative, per la cui realizzazione può anche esercitare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.